

DIRETTIVA (UE) 2017/2455 DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2017

che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽³⁾ istituisce regimi speciali che assoggettano all'imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi forniti per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi.
- (2) La direttiva 2009/132/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ prevede un'esenzione dall'IVA per le importazioni di piccole spedizioni di valore trascurabile.
- (3) La valutazione di tali regimi speciali, avviata il 1° gennaio 2015, ha individuato una serie di ambiti suscettibili di miglioramento. In primo luogo, dovrebbe essere ridotto l'onere gravante sulle microimprese stabilite in uno Stato membro che prestano tali servizi occasionalmente in altri Stati membri di dover adempiere agli obblighi IVA negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di stabilimento. È pertanto opportuno introdurre una soglia a livello comunitario al di sotto della quale tali prestazioni restano imponibili ai fini dell'IVA nello Stato membro di stabilimento. In secondo luogo, l'obbligo di rispettare le norme in materia di fatturazione di tutti gli Stati membri in cui si effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi è molto oneroso. Pertanto, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle imprese, le norme in materia di fatturazione dovrebbero essere quelle applicabili nello Stato membro di identificazione del fornitore/prestatore che si avvale dei regimi speciali. In terzo luogo, i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità, ma registrati ai fini dell'IVA in uno Stato membro, ad esempio perché effettuano operazioni occasionali soggette a IVA in tale Stato membro, non possono avvalersi né del regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità, né del regime speciale per i soggetti passivi stabiliti nella Comunità. Di conseguenza, tali soggetti passivi dovrebbero essere autorizzati ad avvalersi del regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.
- (4) Inoltre la valutazione dei regimi speciali per la tassazione dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o dei servizi forniti per via elettronica, avviata il 1° gennaio 2015, ha evidenziato che l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA entro 20 giorni dalla scadenza del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione è un

⁽¹⁾ Parere del 30 novembre 2017 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 345 del 13.10.2017, pag. 79.

⁽³⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5).

